

CAMERA DEI DEPUTATI

N.84

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

*(articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
dell'articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 10
agosto 2007, n. 162)*

Trasmesso alla Presidenza il 04 marzo 2014

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE:
MODIFICHE AI REGOLAMENTI DI CUI AI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 25 FEBBRAIO 2009, N. 34 E N. 35, RELATIVI ALL'AGENZIA
NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTA la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, ed in particolare l'articolo 4, commi 5 e 6, lettera a);

VISTO l'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, ed in particolare la tabella 41;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n.34;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 35;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 224;

RITENUTO di dover la continuità di direzione, gestione e coordinamento operativo e di consentire una flessibilità organizzativa aderente alle caratteristiche operative dell'organismo;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e semplificazione;

Emana

il seguente regolamento:

ART. 1

(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34, recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie)

1. All'articolo 4 dello Statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n.34, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, le parole: "rinnovabile una sola volta" sono sostituite dalle seguenti: "rinnovabile non più di due volte";

b) al comma 6:

1) la lettera i. è sostituita dalla seguente;

"i. adotta, sentito il comitato direttivo, gli atti occorrenti per adeguare alle esigenze funzionali l'organizzazione dell'Agenzia, nei limiti delle risorse dell'Agenzia stessa e fatto salvo il numero dei settori previsto nel regolamento 25 febbraio 2009, n.35, anche individuando il numero degli uffici e le sedi e le unità operative anche all'estero. Gli atti sono trasmessi per l'approvazione al Ministero vigilante e si intendono approvati, in assenza di osservazioni, decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione."

ART. 2

(Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n.35, concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie)

1. All'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 35, il comma 3 è sostituito dal seguente:

" 3. Con atti adottati dal direttore dell'Agenzia, sentito il comitato direttivo e approvati dal Ministero vigilante, si provvede a determinare i compiti degli uffici. Gli atti si intendono approvati, decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione, in assenza di osservazioni."

ART. 3

(Disposizioni finali)

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

